

1. Premesse

Il documento di riferimento fornisce i dettagli di una proposta per limitare l'utilizzo del piombo nelle munizioni (ossia proiettili tra cui colpi, pallottole e pallini per aria compressa) e nell'attrezzatura da pesca. La valutazione è stata condotta dall'ECHA su richiesta della Commissione europea (¹). La restrizione proposta si riferisce esclusivamente a un utilizzo civile all'aperto ed è complementare all'attuale restrizione sull'utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide (paragrafi da 11 a 14 della voce 63 dell'allegato XVII del REACH).

L'ingestione di oggetti contenenti piombo (tra cui proiettili, piombini da pesca ed esche finte di piombo) da parte degli uccelli provoca una serie di effetti acuti e cronici, anche letali. Numerosi studi hanno segnalato l'incidenza dell'ingestione di proiettili e attrezzatura da pesca contenenti piombo da parte degli uccelli. Secondo il documento di riferimento, almeno 135 milioni di uccelli sono a rischio di avvelenamento primario causato dall'ingestione di munizioni al piombo, 14 milioni di uccelli sono a rischio di avvelenamento secondario derivante dall'ingestione di animali cacciati con munizioni al piombo e sette milioni di uccelli sono a rischio a causa dell'ingestione di piombini da pesca ed esche finte di piombo. Munizioni al piombo sparate provenienti dal tiro sportivo possono contaminare in modo permanente e temporaneo il suolo e l'acqua all'interno dei poligoni di tiro e nelle zone circostanti. Le persone sono inoltre direttamente esposte al piombo, per esempio attraverso l'ingestione di carne di selvaggina cacciata con munizioni al piombo.

Gli effetti nocivi del piombo sulla salute umana sono ampiamente documentati. La serie di effetti avversi segnalati comprende effetti neuroevolutivi, malattie cardiovascolari, compromissione della funzione renale (tra cui malattia renale cronica), ipertensione, compromissione della fertilità ed esiti avversi della gravidanza. Tuttavia, la maggiore preoccupazione per la salute pubblica consiste nella tossicità del piombo per lo sviluppo neurologico nei bambini di età pari o inferiore ai sette anni. Si stima che nel corso di un anno circa 1 milione di bambini sono vulnerabili all'esposizione al piombo derivante dal relativo utilizzo nelle munizioni per il tiro all'aperto e nell'attrezzatura da pesca.

La restrizione suggerisce di vietarne l'uso laddove esistano alternative tecnicamente ed economicamente fattibili, tra cui la vendita e l'utilizzo di munizioni al piombo per la caccia e il tiro sportivo. Per altri usi, in cui le alternative dimostrano prestazioni inferiori, come per i proiettili e i pallini per armi ad aria compressa nel tiro sportivo all'aperto, la proposta intende limitare l'uso a quei poligoni di tiro sportivo dove sono in atto misure di raccolta adeguate delle munizioni al piombo sparate, prima che possano provocare rischi.

Se adottata, la restrizione potrebbe ridurre le emissioni di piombo del 72 % rispetto a una situazione senza restrizioni. Ciò eviterebbe l'avvelenamento della fauna incluse molte specie in pericolo e ridurrebbe l'esposizione di 1,1 milione di bambini e donne incinte.

 $\frac{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939}{\text{https://www.echa.europa.$

1

⁽¹⁾ Commissione europea (2019):

Il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA ora ha approvato il suo progetto di parere sulla restrizione proposta che è oggetto di una consultazione di 60 giorni delle parti interessate.

Inoltre, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA sta tenendo un'ulteriore consultazione di tre mesi [ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 33, lettera c), del REACH] per le parti interessate riguardo al set di dati sull'assunzione di carne di selvaggina e al piombo contenuto nella carne di selvaggina esaminata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Eventuali osservazioni su questo set di dati non dovrebbero essere presentate durante la consultazione sul progetto di parere del SEAC ma in occasione della consultazione supplementare del RAC: https://www.echa.europa.eu/web/guest/consultations/current

2. Aggiornamenti chiave relativi alla proposta originale sulla restrizione dell'ECHA

Aggiornare le condizioni della restrizione proposta dopo la consultazione di sei mesi concernente la relazione ai sensi dell'allegato XV fa parte del normale processo di sviluppo della restrizione nell'ambito del REACH. La consultazione concernente la relazione ai sensi dell'allegato XV può portare alla luce nuove informazioni che richiedano all'ECHA o agli Stati membri che preparano la proposta (chi presenta il fascicolo) di aggiornarla.

Nel caso di questa proposta di restrizione, l'ECHA ha ricevuto 319 osservazioni durante la consultazione svoltasi dal 24 marzo 2021 al 24 settembre 2021.

I principali aggiornamenti alla proposta sono di seguito riportati.

Un limite di concentrazione più elevato per proiettili e pallini che contengono rame o leghe di rame

- *Proposta iniziale:* il limite di concentrazione del piombo cui si applica il divieto è l'1 % peso/peso (p/p).
- *Proposta aggiornata:* la proposta aggiornata consentirebbe concentrazioni di piombo fino al 3 % p/p in proiettili e pallini realizzati principalmente in rame o leghe di rame (per es. ottone). Tale deroga dovrebbe essere rivista prima dell'entrata in vigore per determinare se si possa ottenere una concentrazione inferiore all'1 %.
- Motivo dell'aggiornamento: si propone un limite di concentrazione più elevato di rame e leghe di rame perché le alternative in ottone possono attualmente contenere fino al 3 % di piombo. Senza questa modifica non si potrebbero usare molte delle attuali alternative alle munizioni al piombo. È tecnicamente possibile un'ulteriore riduzione del piombo nei proiettili in ottone. Per garantire che l'industria continui a ridurre al minimo la concentrazione di piombo nei proiettili in rame e leghe di rame, è necessaria una revisione di tale limite prima dell'entrata in vigore della restrizione.

Ulteriori deroghe alla caccia con proiettili

- Proposta iniziale: nessuna deroga per usi specifici o tipi di proiettili per la caccia.
- Proposta aggiornata: deroghe per l'utilizzo di proiettili nella caccia alle foche e per i proiettili a pallottola blindata (full metal jacket) ove utilizzati per la caccia. Per la caccia alle foche l'utilizzatore ha bisogno di una licenza rilasciata dallo Stato

membro per la caccia alle foche. Anche per l'utilizzo di proiettili a pallottola blindata è richiesta una licenza.

• *Motivo dell'aggiornamento:* i rischi derivanti dall'utilizzo per le persone e l'ambiente sono pochi o non significativi. Attualmente non sono disponibili alternative che abbiano prestazioni tecniche accettabili.

Utilizzo di proiettili per il tiro sportivo (deroga condizionata)

- Proposta iniziale: il tiro sportivo con proiettili di piombo potrebbe continuare in determinati siti specifici dove sia presente un contenitore per proiettili sul posto (sistemi paraproiettili) per consentire il recupero di oltre il 90 % del piombo usato. Tali misure di contenimento dovranno essere applicate 18 mesi dopo l'entrata in vigore per quanto riguarda i proiettili di grosso calibro e cinque anni dopo l'entrata in vigore per i proiettili di piccolo calibro.
- Proposta aggiornata: il tiro sportivo con proiettili di piombo di tutti i calibri può
 continuare qualora vengano utilizzate camere con trappole o camere a sabbia come
 da «migliore pratica» presso il sito di tiro cinque anni dopo l'entrata in vigore. I siti
 di tiro devono inoltre notificare la propria ubicazione allo Stato membro di
 pertinenza entro 18 mesi dall'entrata in vigore e assicurare che non vengano svolte
 attività agricole presso tale sito.
- Motivo dell'aggiornamento: l'elenco delle misure di contenimento è stato ampliato dopo la consultazione di sei mesi per includere le camere a sabbia come da «migliore pratica». Queste ultime sono state ritenute adatte insieme alle «trappole» per evitare emissioni di piombo nell'ambiente. Il periodo di transizione è stato aggiornato a cinque anni per tutti i calibri al fine di concedere tempo per attuare le necessarie misure di contenimento. L'obbligo di notifica agli Stati membri migliorerà la conoscenza delle autorità nazionali riguardo ai siti interessati e contribuirà all'attuazione.

Caccia con proiettili di piombo di piccolo calibro

- Proposta iniziale: un periodo di transizione di cinque anni.
- *Proposta aggiornata:* un periodo di transizione di cinque anni la cui durata dovrà essere rivista prima dell'entrata in vigore del divieto.
- Motivo dell'aggiornamento: nonostante siano disponibili alternative alle munizioni al piombo di piccolo calibro, vi è incertezza sul fatto che la prestazione tecnica (in termini di precisione) sia adatta alla caccia. Il periodo di transizione proposto consentirà all'industria di sviluppare altre alternative. Tuttavia, il riesame della fattibilità tecnica prima dell'entrata in vigore garantirà che le ripercussioni sulla società non siano eccessive. Se la prestazione tecnica delle alternative non fosse abbastanza adeguata al momento dell'esame, il periodo di transizione potrà essere esteso.

3. Punti fondamentali del progetto di parere del SEAC

Il SEAC aggiunge, tra l'altro, le seguenti osservazioni nel suo progetto di parere. Individua inoltre i temi che richiedono maggiori informazioni durante la consultazione di 60 giorni sul suo progetto di parere (cfr. anche il punto 6 di seguito):

- periodo di transizione più breve per l'utilizzo di munizioni al piombo per la caccia il SEAC ritiene che il periodo di transizione proposto per le munizioni al piombo per la caccia possa essere più breve, per esempio 18 mesi invece di cinque anni. A suo avviso non vi sono sufficienti prove indicanti che l'aumento dei volumi di produzione di munizioni alternative richieda cinque anni. La caccia con munizioni contribuisce inoltre in maniera significativa ai rischi derivanti dal piombo. Per trarre delle conclusioni sulle ricadute di un periodo di transizione più breve, il SEAC richiede ulteriori informazioni nell'ambito della consultazione sul proprio progetto di parere;
- etichettatura delle munizioni e dei piombini da pesca contenenti piombo e informazioni per i consumatori presso il punto vendita il SEAC conviene con il RAC che la stessa soglia di concentrazione dell'1 % peso/peso (p/p) utilizzata per limitare l'uso e l'immissione sul mercato di munizioni al piombo dovrebbe essere applicata anche all'etichettatura e agli obblighi d'informazione. Il SEAC sottolinea che la soglia nella restrizione concernente le munizioni al piombo nelle zone umide o nelle aree circostanti è anche dell'1 % p/p;
- deroga per le munizioni al piombo nelle attività di tiro sportivo il SEAC considera che se il responsabile decisionale opta per una deroga per le munizioni al piombo nelle attività di tiro sportivo, questa dovrebbe essere limitata alle dimensioni delle munizioni utilizzate nelle attività di tiro sportivo, ai sensi della normativa della Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse/International Shooting Sport Federation (FITASC/ISSF). Ciò equivale a dimensioni delle munizioni tra 1,9 e 2,6 mm. Lo scopo è di mantenere il più possibile i vantaggi di un divieto dell'immissione sul mercato di munizioni al piombo.

Il SEAC considera inoltre che sarà necessario valutare ulteriormente gli effetti della restrizione a determinati usi, per esempio piombini da pesca ed esche finte di piombo > 50 g e pallini di piombo spaccati, per concludere se una deroga possa essere giustificata per ragioni socio-economiche.

4. Consultazione sul progetto di parere del SEAC

La consultazione sul progetto di parere del SEAC sulla suddetta restrizione proposta avrà inizio il 29 giugno 2022 e si concluderà il 29 agosto 2022.

Le parti interessate possono formulare osservazioni in merito al progetto di parere utilizzando il pertinente modulo online reperibile sul sito web dell'ECHA.

All'atto della presentazione delle osservazioni, si prega di tenere in considerazione quanto segue.

- È di solito necessario fornire le **prove a supporto** (ossia sotto forma di riferimenti, dati o altre informazioni) insieme alle osservazioni. Senza le prove richieste, in genere il SEAC non può valutare la credibilità dell'osservazione.
- Laddove i partecipanti **richiedano una deroga** alla restrizione proposta è opportuno fornire le seguenti prove a supporto;
 - o una descrizione dettagliata dell'uso della sostanza, inclusi le quantità utilizzate/rilasciate, la funzione tecnica, il settore d'uso, la categoria dell'articolo ecc.:
 - o informazioni sulle alternative, inclusa la valutazione della loro disponibilità, la

fattibilità tecnica ed economica; qualora siano disponibili eventuali alternative una descrizione dettagliata di una tempistica delle sostituzioni;

- o le **ripercussioni socioeconomiche** per la società in caso di deroga non sono incluse nella restrizione. Di seguito sono riportati alcuni esempi (²):
 - ripercussioni sull'industria(per es. produttori, importatori, utenti a valle), anche in relazione a fornitori alternativi;
 - ripercussioni sui consumatori (per es. prezzi o prestazione del prodotto);
 - implicazioni sociali (per es. occupazione);
 - implicazioni più ampie sul commercio, sulla concorrenza e sullo sviluppo economico (in particolare per le PMI);
 - benefici per la salute umana o per l'ambiente (per es. salute dei lavoratori).
- Le informazioni pervenute dopo il termine ultimo o tramite canali diversi dal modulo online **non saranno prese in considerazione**.
- È responsabilità delle parti interessate eliminare le **informazioni riservate** dalle osservazioni e dagli allegati presentati in forma non riservata.
- Per quanto possibile, si preferiscono le giustificazioni basate su informazioni non riservate rispetto a quelle provenienti da informazioni riservate. Nel caso in cui la presentazione di informazioni riservate sia considerata fondamentale per descrivere le ripercussioni socioeconomiche (ossia qualora un uso sia soggetto a restrizioni), sarebbe opportuno presentare, oltre alle informazioni riservate, una forma non riservata delle informazioni riservate (ossia descrizioni di uso generico, una fascia di tonnellaggio o un intervallo di concentrazione o dati aggregati da fonti multiple per evitare l'estrapolazione a ritroso). Ciò serve a consentire una discussione più trasparente della giustificazione di una deroga al parere del SEAC.

Ulteriori informazioni sono disponibili negli orientamenti relativi alle consultazioni all'indirizzo: https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/restriction_consultation_guidance_en.pdf/7c4705d5-ad01-43ed-a611-06f1426a595c

Nel rispondere alla consultazione le parti interessate dovrebbero garantire di far riferimento al progetto di parere del SEAC e alla versione più recente del documento di riferimento e ai suoi allegati che sono pubblicati sul sito web dell'ECHA insieme alla consultazione.

5. Come presentare un'osservazione nella consultazione sul progetto di parere del SEAC?

Una volta pronti a presentare le proprie osservazioni, fare clic sull'apposito link nel sito web dell'ECHA. Si tenga presente che non è possibile salvare la presentazione e tornare indietro ed è quindi necessario disporre in anticipo delle osservazioni preparate in un allegato o salvate in qualche altro formato.

 $^(^2)$ Ulteriori ripercussioni socioeconomiche sono descritte nell'allegato XVI del REACH.

Il modulo online comprende le seguenti parti principali:

- Introduzione: contenente alcune informazioni generali sulla restrizione e un link alla presente nota e alla guida.
- Sezione 1: informazioni personali.
- Sezione 2: informazioni organizzative.
- Sezione 3: osservazioni non riservate sul progetto di parere del SEAC sia osservazioni generali che informazioni su questioni specifiche (cfr. il punto 6 di seguito). Le risposte possono essere inserite direttamente nel modulo o nella sezione 4 sotto forma di allegato. <u>In ogni caso, si prega di non presentare le stesse osservazioni tramite entrambi i canali.</u> Le osservazioni generali possono riguardare qualunque aspetto del progetto di parere del SEAC.
- Sezione 4: in questa parte è possibile inserire gli allegati non riservati.
- Sezione 5: in questa parte è possibile inserire gli allegati riservati. Le informazioni riservate saranno unicamente a disposizione del segretariato dell'ECHA, dei comitati e delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tuttavia, se l'ECHA riceve una richiesta di accesso ai documenti, potremmo contattare il soggetto interessato per ottenere giustificazioni sul motivo della riservatezza delle informazioni. È possibile inoltre aggiungere già tali informazioni nella parte specifica del modulo web.

Dopo aver terminato la presentazione premere il pulsante di invio e le osservazioni saranno inoltrate. Perverrà un numero di presentazione via e-mail al quale si dovrà far riferimento in qualunque comunicazione con l'ECHA sull'argomento. Non è possibile recuperare la presentazione, pertanto si consiglia di fare uno screenshot o di stampare una copia per riferimenti futuri.

6. Richieste di informazioni specifiche

Oltre alle osservazioni generali di cui sopra, la consultazione include diverse questioni specifiche per raccogliere informazioni considerate particolarmente rilevanti per la valutazione della proposta, come segue:

Caccia

- 1. Periodo di transizione del divieto di utilizzare munizioni al piombo nella caccia: riguardo alla fornitura di munizioni all'acciaio, il SEAC considera fattibile soddisfare la richiesta di mercato dei cacciatori prima di quando proposto da chi presenta il fascicolo, per es. dopo 18 mesi dall'entrata in vigore, in particolare se la restrizione dell'utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide porterà a un aumento nelle attuali capacità di produzione. Per valutare ulteriormente le ripercussioni di un periodo di transizione più breve per il divieto dell'utilizzo di munizioni al piombo nella caccia, il SEAC richiede informazioni i) sulle attuali capacità di produzione di munizioni all'acciaio nell'UE e ii) sull'arco temporale richiesto per la transizione alla produzione di munizioni all'acciaio.
- 2. Etichettatura di proiettili individuali e munizioni: per agevolare l'applicazione di un divieto dell'utilizzo nella caccia, è importante identificare le munizioni al piombo in questo campo in modo pratico ed efficiente dal punto di vista dei costi. Nella consultazione concernente la relazione ai sensi dell'allegato XV è stato

proposto che l'etichettatura con avvertenze testuali di proiettili individuali o di cartucce non sarebbe tecnicamente fattibile. Indicazioni armonizzate o codici cromatici indicanti proiettili o cartucce contenenti piombo sono stati invece proposti come strumento in grado di supportare in maniera efficace le attività di contrasto in questo campo. Il SEAC richiede informazioni sulla fattibilità tecnica e sui costi di possibili misure di etichettatura per valutarne la praticità e la proporzionalità.

- 3. Ripercussioni del divieto proposto sull'utilizzo di munizioni al piombo e sull'uso di armi storiche nella caccia: le osservazioni ricevute nella consultazione riguardo alla relazione ai sensi dell'allegato XV sottolineavano i valori culturali dell'utilizzo nella caccia di armi storiche come le armi ad avancarica. Per trarre conclusioni in merito all'affidabilità di tali osservazioni, il SEAC richiede ulteriori informazioni sui valori culturali dell'uso di armi storiche nella caccia, come pubblicazioni scientifiche che valutino i valori culturali della caccia con armi storiche.
- 4. Ripercussioni della restrizione proposta sull'utilizzo di pallini per carabine ad aria compressa/pallini per fucili ad aria compressa: il SEAC richiede ulteriori prove sull'idoneità (fattibilità tecnica, fattibilità economica, disponibilità) di alternative per valutare le potenziali ricadute della restrizione proposta sull'utilizzo di pallini per carabine ad aria compressa/pallini per fucili ad aria compressa.

Tiro sportivo

- 5. Idoneità delle munizioni all'acciaio come alternativa alle munizioni al piombo nel tiro al piattello: nella consultazione concernente la relazione ai sensi dell'allegato XV sono pervenute informazioni contraddittorie sull'idoneità delle munizioni all'acciaio per il tiro al piattello. Il SEAC richiede ulteriori informazioni sotto forma di risultati dei test, relazioni sul campo, esperienza pratica e simili riguardo all'esistenza di discipline di tiro al piattello per le quali l'utilizzo di munizioni all'acciaio non sia attualmente idoneo e i motivi correlati. Il SEAC sarebbe particolarmente interessato a qualunque restrizione di munizioni all'acciaio per bersagli colpiti ripetutamente a distanze più lontane.
- 6. Alternare munizioni all'acciaio e al piombo nelle attività di tiro sportivo: la deroga condizionata facoltativa della restrizione proposta, che consente l'utilizzo di munizioni al piombo ai soggetti con licenza nei siti autorizzati, può richiedere ai soggetti interessati di alternare l'uso delle munizioni all'acciaio con quelle al piombo (per es. le munizioni all'acciaio vengono utilizzate nell'ambito dell'associazione locale se non si tratta di un sito autorizzato, mentre le munizioni al piombo vengono utilizzate durante l'allenamento per una gara presso un sito autorizzato). Il SEAC sarebbe interessato a ricevere informazioni pertinenti, tra cui l'esperienza pratica, per poter comprendere meglio quanto tempo (ore, giorni, settimane) sia necessario quando si passa dalle munizioni all'acciaio a quelle al piombo, o viceversa, al fine di raggiungere lo stesso livello di efficienza.
- 7. Recupero di munizioni al piombo con rendimento superiore al 90 %: la deroga condizionata facoltativa della restrizione proposta che consente l'utilizzo di munizioni al piombo ai soggetti con licenza nei siti autorizzati necessiterebbe dell'introduzione di un metodo atto a tener traccia della quantità di piombo utilizzato all'anno e a conservare i registri al fine di confermare che oltre il 90 % del piombo usato viene recuperato. Il SEAC sarebbe interessato a ricevere le

informazioni pertinenti relative a metodi adeguati per tener traccia della quantità di piombo usato e della percentuale di recupero del medesimo, nonché riguardo alle stime dei relativi costi.

Pesca

- 8. Disponibilità e prestazione di alternative ai pallini di piombo spaccati (split shot sinker) con un peso inferiore a 0,06 g: nella consultazione concernente la relazione ai sensi dell'allegato XV alcuni tra coloro che hanno formulato le osservazioni hanno sostenuto che la prestazione di alternative ai pallini di piombo spaccati non fosse sufficiente ma non hanno fornito motivi a sostegno di quanto dichiarato. Per valutare ulteriormente tale affermazione il SEAC richiede ulteriori informazioni sulla disponibilità e sulla prestazione tecnica di alternative e la giustificazione del motivo per cui tale prestazione comporterebbe ripercussioni socioeconomiche sproporzionate.
- 9. Etichettatura di piombini con un peso superiore a 50 g: l'etichettatura di piombini grandi (per es. mediante un rivestimento resistente, una stampa o un contrassegno sul piombino per indicare la produzione industriale) potrebbe presentare gli stessi vantaggi di un divieto di tali piombini, in quanto ciò potrebbe prevenire in maniera efficace la fusione domestica dei piombini. Per valutare più nel dettaglio tale opzione, il SEAC avrebbe bisogno di informazioni supplementari sulla fattibilità tecnica e sui costi delle possibilità di etichettatura di piombini grandi con un peso superiore a 50 g.

7. Fasi successive

Dopo l'adozione da parte del SEAC del suo parere a dicembre 2022, i pareri del RAC e del SEAC saranno uniti e inviati tempestivamente alla Commissione europea. La Commissione deciderà se includere la restrizione proposta nell'allegato XVII del regolamento REACH dopo le discussioni con gli Stati membri in seno al comitato REACH.